

Sentenza n. 218 /2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

OMISSIS Presidente

OMISSIS Consigliere

OMISSIS Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. 32784 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 92709, reso dal sig. OMISSIS, quale economo del Comune di OMISSIS per il periodo di gestione 01/01/2024-31/12/2024, depositato il 06/06/2025;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa OMISSIS, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale OMISSIS.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 2/2026 del 02/02/2026, il Magistrato istruttore sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 92709,

	reso dall'economista OMISSIS del Comune di OMISSIS per il periodo	
	di gestione 01/01/2024-31/12/2024, depositato il 06/06/2025.	
	In particolare, dalla relazione emergeva che il conto era stato reso per il	
	periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, ma dalla documentazione in atti si	
	evinceva una "confusione di gestione" nell'identificazione del giusto periodo	
	di gestione economica, in quanto:	
	a) nell'invio del conto giudiziale, tramite il portale SI.RE.CO., con resa n.	
	714187 del 06/06/2025, era stato indicato il periodo di gestione 01/01/2024-	
	31/12/2024, mentre, nelle note, si riportava un diverso periodo e precisamente	
	dall'01/05/2024 al 31/12/2024;	
	b) nella determinazione n. 549 dell'08/04/2025 del Dirigente del Settore	
	Economico Finanziario di oggetto "Parificazione conti della gestione degli	
	agenti contabili per l'esercizio 2024" e nella relazione dell'organo di controllo	
	interno ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c. (verbale del Collegio dei	
	Revisori dei conti n. 20 del 30/05/2025) era stato indicato il periodo	
	dall'01/05/2024 al 31/12/2024;	
	c) nei verbali del Collegio dei Revisori dei conti n. 99 del 30/05/2024, n. 105	
	del 09/09/2024, n. 2 del 05/11/2024 e n. 14 del 19/02/2025 (verifiche ordinarie	
	di cassa del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2024) risultava che il servizio di	
	economato era stato affidato all'economista OMISSIS fino al 30/04/2024 e	
	all'economista OMISSIS a decorrere dal 10/05/2024;	
	d) con deliberazione di G.C. n. 104 del 10/05/2024 ad oggetto "Nomina	
	Economista Comunale" il dott. OMISSIS era stato nominato economista	
	comunale a far data del 15 maggio 2024;	
	e) il conto giudiziale n. 92690 era stato reso dall'economista OMISSIS per	
	2	

	il periodo dal 01/01/2024 al 26/04/2024, mentre il conto giudiziale n. 92709	
	era stato reso dall'economo OMISSIS per l'intero esercizio 2024 e, per	
	il periodo dall'01/01/2024 al 30/04/2024, riportava gli stessi dati contabili del	
	conto giudiziale n. 92690.	
	Il Magistrato istruttore evidenziava, poi, che nella relazione redatta ex art. 139,	
	comma 2, c.g.c., il Collegio di revisione dell'Ente si era limitato a dare atto	
	dell'avvenuta presentazione e parificazione del conto.	
	2. Alla luce di quanto sopra esposto, il Magistrato istruttore, ritenuto che le	
	irregolarità rilevate non consentissero l'approvazione del conto, ne il discarico	
	dell'agente contabile, chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione	
	ai sensi dell'art. 147 c.g.c..	
	3. Con memoria depositata in data 13 maggio 2026, il Comune di	
	OMISSIS	
	evidenziava che:	
	- a decorrere dal 15/05/2024, con delibera di G.C. n. 104 del 10/05/2024, era	
	stato nominato un nuovo economo, OMISSIS, che aveva reso il conto a	
	partire dal 15/05/2024, come risulta dallo stesso rendiconto depositato e dalle	
	registrazioni ivi contenute;	
	- il conto, per mero errore in fase di stampa, risultava reso per l'intero anno	
	2024, comprendendo così anche la gestione del precedente economo,	
	terminata il 30/04/2024, in quanto, durante la produzione del modello n. 23 –	
	conto economo – nell'ambito del <i>software</i> gestionale non era stato possibile	
	escludere il periodo gennaio-aprile 2024;	
	- da un confronto del conto dell'economo OMISSIS con quello del	
	precedente	
	economo OMISSIS (conto 92690), si evinceva che l'ultima operazione svolta	
	dall'agente uscente era riferita al mese di aprile, mentre la prima operazione	

del nuovo contabile, dott. OMISSIS, risaliva al 22/05/2024 e si riferiva alle

anticipazioni di cassa per l'importo complessivo di € 3.000,00;

- essendo concluso, in data 30/04/2024, il rapporto di lavoro dell'agente

OMISSIS con il Comune di OMISSIS, non si era ritenuto necessario procedere al

passaggio di consegne, avendo l'economo uscente chiuso il proprio incarico

con il riversamento delle somme presso il Tesoriere Comunale e il deposito

del relativo conto giudiziale;

- la relazione dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c.

era stata redatta dal Collegio di revisione, il quale aveva verificato i

documenti, riscontrando la regolarità e la congruità degli incassi rispetto ai

riversamenti, ferma restando la responsabilità di ogni contabile in relazione

alla tenuta del proprio conto.

4. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da

verbale e la causa È stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il conto indicato in epigrafe È irregolare in quanto si riferisce alla gestione

economale relativa all'intero esercizio 2024, quando, invece, avrebbe dovuto

riguardare unicamente la gestione contabile personalmente svolta dal sig.

OMISSIS dal 15 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2024.

» incontestato che della gestione economale sia stato incaricato, per il periodo

dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile dello stesso anno, il sig. OMISSIS e, per

il lasso temporale successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con

l'Amministrazione comunale da parte del precedente economo (dal

15/05/2024 al 31/12/2024), il sig. OMISSIS.

Tuttavia, come rilevato dal Magistrato istruttore, il sig. OMISSIS ha reso il

	conto	
	4	
	in relazione all'intero esercizio, in violazione del generale principio per cui	
	ciascun agente risponde unicamente della propria gestione.	
	Invero, tale principio è espressamente affermato dall'articolo 140, comma 2,	
	c.g.c., secondo cui il conto deve essere “[...] idoneo per forma e contenuto a	
	rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente” (cfr.,	
	per il consolidato orientamento pretorio, Sez. Emilia-Romagna, sent. n.	
	55/2023; Sez. Veneto, sent. n. 230/2022; Sez. Calabria, sent. n. 155/2022).	
	Il conto giudiziale reso dal sig. OMISSIS risulta, invece, comprensivo tanto	
	dei	
	dati contabili del primo quadrimestre 2024, riconducibili alla gestione	
	dell'economo uscente, sig. OMISSIS, quanto di quelli relativi al residuo	
	periodo della gestione (dal 15/05/2024 al 31/12/2024) e ciò ha determinato	
	una inammissibile confusione delle gestioni, non potendo nello stesso	
	rendiconto essere rappresentati fatti riconducibili alla gestione propria e a	
	quella di altri agenti, seppur succedutisi, nell'arco del medesimo esercizio,	
	nella conduzione della gestione.	
	A ciascuna gestione deve corrispondere, infatti, un distinto conto che della	
	prima sia compiuto e puntuale riflesso; diversamente determinandosi una	
	irrituale confusione di gestioni facenti capo ad agenti contabili diversi (che,	
	come nel caso che ne occupa, si sono avvicendati nell'incarico).	
	Ogni agente contabile È, dunque, tenuto a rendere conto di quanto si sia svolto	
	nel contesto della propria gestione, dal momento del suo inizio sino a quello	
	della sua cessazione e, in ragione di ciò, deve presentare all'amministrazione	
	di appartenenza, per il successivo deposito presso la Corte dei conti, il conto	
	della propria personale gestione, affinché su di esso - e sulla sottostante	

	gestione contabile - possa svolgersi il necessario giudizio di cui agli artt. 145	
	5	
	e seguenti del codice di giustizia contabile.	
	Ne consegue che, in ragione dei precipui doveri che gravano su ciascun agente	
	contabile, l'irregolarità derivante dall'intervenuta rendicontazione, in uno	
	stesso documento, di conti distinti in relazione ai singoli periodi di gestione	
	non può essere sanata nÈ dalle peculiari circostanze del caso che, come chiarito	
	dall'Ente, hanno reso impossibile, per un errore in fase di stampa del modello	
	23 "conto economo", escludere il periodo 01/01/2024-30/04/2024 relativo alla	
	gestione precedente, nÈ dalla circostanza dell'avvenuta resa del conto della	
	propria gestione, unitamente al riversamento delle somme presso il Tesoriere,	
	da parte dell'eonomo uscente.	
	6. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene di dover pronunciare	
	dichiarazione di irregolarit� del conto, pur in assenza di ammanchi imputabili	
	all'agente contabile e di conseguenti profili di responsabilit� a suo carico.	
	7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico	
	dell'agente, non vi � luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.	
	32784 del registro di segreteria, dichiara irregolare il conto giudiziale n.	
	92709, reso dal sig. OMISSIS, quale economo del Comune di OMISSIS	
	per il periodo di gestione 01/01/2024-31/12/2024, depositato il	
	06/06/2025.	
	In assenza di condanna, non � luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
	Cos� deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.	

[illegible]

	7	